

*Capitolo VIII*

e delle strutture operative del servizio della Protezione Civile, coordinandone le attività ed impartendo specifiche disposizioni operative. Al riguardo viene anche specificato che le ordinanze, nell'individuazione dei soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti, si riferiscano in via prevalente e salvo motivate eccezioni, al soggetto pubblico ordinariamente competente per lo svolgimento di dette attività. Nell'ottica della riduzione della massima spesa il nuovo comma 4 *bis* introdotto nell'art. 5 detta disposizioni in merito alla corresponsione dei compensi ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze prevedendo espressamente che nulla è dovuto se si tratta di soggetti pubblici.

Importante, in attuazione del principio di trasparenza, la disposizione contenuta nel nuovo comma 4 *quinquies* che prevede che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di prevenzione del rischio e pianificazione dell'emergenza e, non in ultimo, sull'utilizzo del fondo della Protezione Civile.

Il D.L. n. 59/2012 ha successivamente introdotto disposizioni transitorie in merito alla proroga delle gestioni commissariali in corso ed al mantenimento degli effetti di alcune delle dichiarazioni di grandi eventi, tra le quali quella relativa alla EXPO 2015.

La direttiva del  
Presidente del  
Consiglio dei  
Ministri del 26  
ottobre 2012

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012, sopra richiamata, emanata in sostituzione delle precedenti direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 e del 14 marzo 2011, completa il quadro normativo indicato, recando disposizioni di indirizzo per l'attuazione delle previsioni di legge sopra richiamate. Con riferimento al suo contenuto appare utile rilevare, in questa sede, che in premessa viene fornita un'indicazione di non poco conto sulle ipotesi nelle quali può essere dichiarato lo stato d'emergenza specificando che il presupposto è la sussistenza di una situazione che richiede l'adozione di misure che trascendono le capacità operative e finanziarie degli enti competenti in via ordinaria, anche avuto riguardo alla cronicità del problema. In altri termini, viene espressamente affermato che oggetto delle ordinanze emergenziali possono essere anche criticità che non sono state risolte nell'immediatezza

*Le indagini conoscitive e gli studi di settore*

e che quindi permangono. In questi casi la straordinarietà, quale presupposto del provvedimento emergenziale, può essere apprezzata anche in una fase successiva, alla luce della cronicità del problema. Unitamente a ciò vengono altresì specificati, in termini generali, quali elementi è necessario valutare per l'impiego di poteri e misure straordinarie<sup>17</sup>, ed inoltre l'ancoraggio ai limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e la modifica del regime per la copertura finanziaria, le modalità di richiesta dello stato di emergenza, nel contesto delle quali specifica menzione viene fatta ai motivi: devono, infatti essere evidenziati quelli che hanno indotto a ritenere l'impossibilità di superare l'emergenza con mezzi ordinari. Importante appare anche il riferimento all'obbligo di rendicontazione a carico del Commissario Delegato, obbligo già indicato nel disposto normativo.

**8.9.1 Le ordinanze di protezione civile nell'anno 2012.**

Alla luce di tutto quanto sopra indicato, va tenuto presente che le ordinanze di protezione civile emanate nel corso dell'anno 2012 si sono collocate nel contesto di un quadro normativo in evoluzione e pertanto esse, sia in relazione al procedimento di emanazione, sia in relazione all'incidenza finanziaria, non possono essere considerate alla stessa stregua di quelle emanate fino al 2010.

Già nella Relazione al Governo ed al Parlamento per l'anno 2011 l'Autorità, segnalando l'avvio di un percorso di riforma normativa, aveva rilevato una tendenza alla diminuzione della spesa stanziata di oltre mezzo miliardo di euro rispetto all'anno precedente e verificato come delle poche ordinanze relative a grandi eventi emanate nell'anno di riferimento, quattro in tutto, ben tre non contenessero impegni di spesa a carico dello Stato.

Per contro, veniva confermata, anche per il 2011 come già negli anni precedenti, la tendenza ad un progressivo aumento del numero delle ordinanze emanate (72 nel 2011 a fronte delle 51 del 2010), il permanere di

---

<sup>17</sup> Secondo la direttiva ministeriale citata nel testo: "Non solo il momento del concreto verificarsi dell'evento, ma anche l'urgenza dell'intervento rispetto alla salvaguardia della vita, dei beni e degli interessi tutelati dalla Legge n. 225/92, anche in relazione all'esigenza imperativa di assicurare il pieno raggiungimento di un risultato di interesse nazionale che non potrebbe altrimenti essere ottenuto.

*Capitolo VIII*

disposizioni in deroga al Codice dei Contratti, ed anche al Codice nel suo complesso, in contrasto con quanto più volte auspicato dalla stessa Autorità e dalla Magistratura, circa l'esigenza che l'ordinanza contenga una puntuale indicazione delle specifiche norme che si intende derogare e correlativa adeguata motivazione. In questo contesto veniva segnalato, anche per il 2011, come criticità irrisolta, il persistere delle deroghe all'art. 7 del Codice relativo al monitoraggio dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, norma direttamente funzionale all'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'Autorità, nonché presidio del rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, e come tale da considerarsi non derogabile dalle ordinanze emergenziali<sup>18</sup>.

Con riferimento all'anno 2012, va in primo luogo segnalato che a decorrere dalla metà del mese di maggio, e dunque dall'entrata in vigore della riforma della Protezione Civile attuata con D.L. 59 del 15 maggio 2012 e successiva legge di conversione, le ordinanze hanno assunto una nuova numerazione (la prima è la n. 1 del 22 maggio 2012, pubblicata in G.U. n. 119 del 23 maggio 2012) in quanto sono adesso emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, salvo che sia diversamente stabilito dal Consiglio dei Ministri con la deliberazione dello stato di emergenza. Non si tratta più, dunque di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sotto il profilo del finanziamento, inoltre, va tenuto presente che alla luce della riforma, agli oneri connessi agli eventi in relazione ai quali il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale di Protezione Civile e non direttamente con risorse regionali, come le disposizioni del 2011 avevano originariamente previsto. Gli importi stanziati per le ordinanze emanate

---

<sup>18</sup> Al riguardo l'Autorità, sulla base delle chiare indicazioni provenienti dalla Commissione Europea in merito al potere di deroga alla normativa primaria conferito ad autorità amministrative munite di poteri di ordinanza, aveva già da tempo precisato che tale potere ha natura eccezionale ed è strumentale al superamento dell'emergenza. Pertanto, il potere di deroga non può espletarsi nei confronti di disposizioni di diretta attuazione di principi comunitari, né nei confronti di norme riguardanti il controllo e la vigilanza sui contratti pubblici, perché in tal caso non c'è nesso di strumentalità tra esigenza di tempestivo intervento e deroga al procedimento di controllo (Si vedano, al riguardo, Relazione Annuale al Parlamento del 2007, nella Segnalazione al Governo e al Parlamento del 2008 e nelle Relazioni al Parlamento per gli anni 2009, 2010 e 2011).

*Le indagini conoscitive e gli studi di settore*

dal 22 maggio 2012, pertanto, devono ritenersi prevalentemente posti a carico di questo Fondo<sup>19</sup>. In alcuni casi, inoltre, le ordinanze hanno autorizzato il Dipartimento per la Protezione Civile a ricevere il ricavato derivante dalla raccolta di fondi privati, ad esempio tramite l'utilizzo di reti di telefonia mobile e fissa.

Gli importi stanziati per le ordinanze precedenti, dalla n. 3992 del 2 gennaio 2012 (in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2012) alla n. 4023 del 15 maggio 2012 (in G.U. n. 137 del 14 giugno 2012), sono invece posti a carico delle regioni oppure a carico di somme a diverso titolo destinate dallo Stato agli enti locali<sup>20</sup>, oppure a carico della contabilità speciale aperta con riferimento a precedenti ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Può essere dunque interessante segnalare che l'importo complessivamente stanziato per le ordinanze emanate nel 2012 prima della riforma introdotta dal D.L. 59/2012 ammonta ad euro 572.678.576,52. Si tratta delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dalla n. 3992 del 2 gennaio 2012 (in G.U. 9 gennaio 2012, n. 6) alla n. 4023 del 15 maggio 2013 (in G.U. 14 giugno 2012 n. 137). Nessuna di queste ordinanze reca deroghe al Codice tranne la n. 3998 del 20 gennaio 2012 (in G.U. 26 gennaio 2012, n. 21) relativa al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio e stanziante un importo di euro 5.000.000 prevalentemente a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In questo caso, la deroga alle procedure di affidamento dei contratti pubblici è stata totale, ivi incluso, quindi l'art. 7.

L'importo complessivo stanziato per le ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dunque dopo la riforma attuata dal D.L. n. 59/2012 ammonta, invece, ad euro 583.902.016,69, somma a carico

---

<sup>19</sup> La dotazione di questo Fondo è determinata annualmente dalla legge di stabilità. È prevista anche la possibilità di utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della Legge n. 196/2009, in tal caso questo Fondo varrà reintegrato, in tutto o in parte previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante la riduzione di alcune voci di spesa rimodulabili.

<sup>20</sup> È il caso delle somme stanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 39/2009 (convertito con Legge n. 77/2009) recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

**Capitolo VIII**

del Fondo Nazionale di Protezione Civile, come già sopra indicato. Nel contesto di queste ordinanze se ne trovano alcune recanti deroghe, talvolta e molto consistenti alla disciplina del Codice e tra queste se ne segnalano in particolare due che, nonostante le indicazioni offerte in passato da Autorità e Magistratura e pur a fronte di una radicale riforma del sistema senz'altro ispirata anche al principio di maggiore trasparenza, continuano a recare anche la deroga all'art. 7 relativo alle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

Si tratta, in particolare, dell'ordinanza n. 1 recante uno stanziamento di spesa di euro 10.000.000 relativa a eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012 e dell'ordinanza n. 14, recante uno stanziamento di spesa di euro 41.210.990,73, relativa all'emergenza idrica nella regione umbria.

**Tabella 4 - Ordinanze di protezione civile 2012 prima e dopo la riforma**

Anno di riferimento 2012	Importo spesa	Ordinanze emanate
Prima del D.L. n. 59/2012	572.678.576,52	31
Dopo il D.L. n. 59/2012	583.902.016,69	34
TOTALE	1.156.580.593,21	65

L'importo totale stanziato per le ordinanze di protezione Civile nel 2012 ammonta, quindi ad euro 1.156.580.593,21 di cui solo la metà, circa, a carico del Fondo Nazionale di Protezione Civile.

Un raffronto con il 2011 mostra una differenza in riduzione di euro 825.463.152,39 e, dunque, di poco più di 800 milioni di euro. A ciò si aggiunga che, sempre per effetto delle riforme avviate dal 2011, nell'anno appena trascorso, 2012, non sono state emanate nuove ordinanze di protezione civile in relazione a grandi eventi, pur essendo stati per legge espressamente mantenuti gli effetti, anche a fini economici, delle dichiarazioni grandi eventi per EXPO 2015 ed il Forum delle Famiglie.

*Le indagini conoscitive e gli studi di settore***Tabella 7 - Ordinanze di protezione civile distinte per anno e importi**

Anno di riferimento	Importo spesa globale	Ordinanze emanate
2000	€ 143.683.473,90	22
2001	€ 1.956.118.571,91	28
2002	€ 1.109.004.356,10	33
2003	€ 283.763.347,26	24
2004	€ 730.730.577,28	30
2005	€ 253.074.138,76	24
2006	€ 2.788.111.622,26	34
2007	€ 1.057.819.764,68	39
2008	€ 2.730.451.115,39	41
2009	€ 3.939.859.534,08	49
2010	€ 2.674.634.055,27	51
2011	€ 1.982.043.745,60	72
2012	€ 1.156.580.593,21	65
<b>TOTALE</b>	<b>20.805.874.895,7</b>	<b>514</b>

## CAPITOLO IX

### L'ATTIVITA' DELLA CAMERA ARBITRALE

#### 9.1 Attività e dati della Camera Arbitrale nel 2012

La Camera arbitrale, nella composizione definita con la nomina dell'ottobre del 2010 e con la sostituzione di un componente a seguito di incarico governativo del novembre del 2011, ha operato in sostanziale continuità con l'attività svolta nei precedenti anni, alla luce del quadro normativo delineato nella relazione annuale 2010 cui si rinvia.

Si rammenta, al riguardo, che con il decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 66/2007/CE (per ciò che attiene al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti), sono state introdotte, con riferimento all'arbitrato, delle sostanziali modifiche agli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Successivamente, la Legge 22 maggio 2010 n. 73, di conversione del D.L. 25 marzo 2010 n. 40 (art. 4, co. 7), ha modificato la norma transitoria del D.Lgs. 53/2010.

Occorre sottolineare che con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state apportate ulteriori rilevanti novità nella disciplina degli arbitri, segnatamente sul piano procedimentale (art. 1 commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25). In particolare, è stato stabilito che *"ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza, dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico"*, norma cui la Camera arbitrale ha dato attuazione cancellando i soggetti appartenenti alle predette categorie dall'albo degli aspiranti a far parte dei collegi relativi agli arbitri amministrati.

Diverse sono le problematiche che attengono al ruolo della Camera arbitrale, nonché al suo funzionamento, come peraltro già evidenziato dall'Autorità nelle precedenti Relazioni.

Le novità  
introdotte dalla L.  
190/2012 in materia  
di arbitrato

*Capitolo IX*

Si può ricordare, in merito, che la funzione della Camera arbitrale è oggi limitata ad un intervento vicario in tema di collegi arbitrali. L'esistenza di un sistema alternativo - che ammette l'arbitrato libero e l'arbitrato amministrato - ha incontestabilmente determinato maggiori oneri per le stazioni appaltanti, inconveniente che potrebbe essere agevolmente eliminato attraverso l'unicità del modello dell'arbitrato amministrato.

Va segnalata, inoltre, la necessità di una revisione della normativa vigente in tema di versamento dell'uno per mille del valore dei lodi depositati.

**Tabella 1 - Comunicati Camera Arbitrale**

Comunicato n. 34	Procedura informatica della nomina del Terzo arbitro - revisione della disciplina in vigore contenuta nel Comunicato 27 del 21 luglio 2008 concernente il sistema finalizzato alla nomina del Terzo arbitro
Comunicato n. 35	Risoluzione sulla misura del deposito in acconto dell'uno per mille negli arbitrati c.d. "amministrati" (dopo aver acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 107689 del 19 marzo 2012)
Comunicato n. 36	Modalità operative per il deposito dei lodi presso la Camera arbitrale (ex art. 241, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (sostituisce il precedente comunicato n. 30 del 18/11/2009)
Comunicato n. 37	Procedimento di nomina terzo arbitro: adempimenti propedeutici al perfezionamento della nomina
Comunicato n. 38	Attuazione dell'art. 1 comma 18 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012

Con riferimento alle attività svolte nel 2012, sul piano ordinamentale, in un'ottica di efficienza e trasparenza, la Camera arbitrale ha intrapreso iniziative volte a delineare un quadro aggiornato ed organico della disciplina e a dare attuazione al disposto dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, nel tentativo di acquisire, a normativa immutata, un quadro minimo di conoscenze del fenomeno degli arbitrati liberi che, come ripetutamente segnalato, vivono e si muovono in un'area sostanzialmente ignota. Sul piano più squisitamente operativo, sempre nel 2012, è stata data pubblicità, attraverso l'utilizzo del competente sito, ad alcune

*Il contenzioso e la contrattualistica pubblica*

determinazioni di carattere generale di particolare interesse per gli operatori del settore che sono riassunte nella tabella 1.

È stata, inoltre, di recente adottata una nuova metodologia di monitoraggio degli arbitrati liberi al fine di offrire un quadro rappresentativo organico dei dati.

Prima di passare all'illustrazione dettagliata dei dati sugli arbitrati nell'anno di riferimento, va segnalato che dal quadro complessivo si ricava che nel 2012 il maggior costo degli appalti per effetto del contenzioso arbitrale è stato pari al 18,57%<sup>1</sup>. Si tratta di un dato già in sé significativo, la cui rilevanza è accresciuta dal fatto che la percentuale di soccombenza totale e parziale della Pubblica Amministrazione nei giudizi arbitrali nell'anno di riferimento ha raggiunto il 95%, soglia che rimane rilevante, sebbene sia diminuita di circa quattro punti percentuali rispetto al 2010, anno nel quale si è registrato un picco pari al 99,98%.

Alcuni dei lodi esaminati sono relativi ad arbitrati iniziati negli anni 2010, 2009 e 2008. Si tratta, come è evidente, di tempi di durata notevolmente inferiori rispetto a quelli del contenzioso giudiziario e, tuttavia, non per questo ininfluenti sul costo delle opere.

Un quadro più dettagliato concernente il contenzioso arbitrale nell'anno 2012 è di seguito indicato dai dati della Camera arbitrale.

**9.2 I dati relativi agli arbitrati amministrati e all'attività della Camera arbitrale**

Le tabelle che seguono forniscono un quadro d'insieme del contenzioso che si è svolto presso la Camera arbitrale nel corso dell'anno 2012. Sono stati inclusi anche i giudizi non esauriti nei precedenti anni.

I dati relativi ai procedimenti arbitrali c.d. "amministrati", riportati nelle tabelle 2 e 3, hanno carattere di certezza non essendo in alcun modo condizionati, a differenza di quelli relativi agli arbitrati c.d. "liberi", da carenza di comunicazione ad opera delle parti dei relativi giudizi.

---

<sup>1</sup> Si precisa che ai fini del calcolo di tale percentuale sono stati esclusi i dati *outliers*, cioè quelli molto distanti dalle altre osservazioni disponibili.

**Capitolo IX****Tabella 2 - Dati complessivi relativi agli arbitrati amministrati in corso nel 2012 (dopo la costituzione dei collegi arbitrali)**

<b>A</b>	Arbitrati attivati nei precedenti esercizi e non definiti al 31.12.2011	37
	Procedimenti attivati nel 2012 provenienti da anni precedenti	8
	Procedimenti attivati nel 2012 e provenienti dallo stesso anno (di cui 1 concluso)	24
	<b>Totale A)</b>	<b>69</b>
<b>B</b>	Lodi adottati nel 2012	27
	Conciliazioni	0
	Altri provvedimenti (ritiro, cessata materia del contendere)	4
	<b>Totale B)</b>	<b>31</b>
<b>(A-B)</b>	<b>Arbitrati in corso al 31.12.2012 dopo la costituzione del collegio</b>	<b>38</b>

**Tabella 3 - Dati relativi alle domande di arbitrato pervenute nel 2012**

<b>Domande di arbitrato</b>	<b>46</b>
di cui:	
Procedimenti ritirati o incompleti o abbandonati	6
Procedimenti attivati	24
Procedimenti sospesi per mancato versamento dell'acconto	16
<b>Determinazioni acconto relative ad arbitrati con nomina del terzo arbitro ad opera della Camera arbitrale</b>	<b>40</b>

L'andamento del contenzioso arbitrale nell'anno 2012 - quale si evince dalle tabelle che precedono - conferma l'andamento discontinuo che da anni caratterizza i procedimenti arbitrali iscritti presso la Camera arbitrale.

Ciò si desume sia dal numero delle domande di arbitrato con istanza di nomina di terzo arbitro pervenute alla Camera (n. 46 nel 2012, n. 48 nel 2011, n. 47 nel 2010, n. 54 nel 2009, n. 89 nel 2008, n. 53 nel 2007 e n. 51 nel 2006), sia dalle determinazioni del deposito in acconto e dai relativi provvedimenti (pari a n. 40 nel 2012, n. 37 nel 2011, n.39 nel 2010, n.47 nel 2009, n. 78 nel 2008 e a n.46 nel 2007).

Una lieve flessione si registra nel numero degli arbitrati in corso nel 2012

*Il contenzioso e la contrattualistica pubblica*

(69, rispetto ai 75 nel 2011), dei quali 31 conclusi nell'esercizio. In termini percentuali, peraltro, gli arbitrati amministrati hanno continuato a costituire una minoranza rispetto a quelli liberi, come è confermato dal dato relativo al deposito dei lodi: i lodi adottati nel 2012 in esito a procedure amministrative sono stati 27, mentre i lodi depositati in esito ad arbitrati liberi sono stati 78. Il ricorso all'arbitrato libero, inoltre, sembra emergere in modo significativo laddove il valore delle controversie sia particolarmente elevato. Tra le plausibili ragioni di tale fenomeno, sono da tener presenti anche le possibili preferenze espresse dagli arbitri.

Per quanto riguarda l'attività svolta dalla Camera arbitrale, si richiamano i dati esposti nella tabella 4.

Tabella 4 - Carico di lavoro della Camera arbitrale

Sedute del Consiglio	17
Procedure di estrazione informatica	38
Nomine di terzo arbitro deliberate del Consiglio	46
Nomine C.T.U.	19
Iscrizione all'albo degli arbitri	122
Iscrizione all'elenco dei periti	59
Iscrizione all'elenco dei segretari	6
Provvedimenti di determinazione del deposito in acconto	42
Dichiarazioni di abbandono del procedimento per mancato versamento del deposito in acconto	6
Ordinanze del Consiglio di liquidazione dei compensi agli arbitri	34
Pagamenti parziali	40
Pagamenti a saldo	26
Provvedimenti di liquidazione dei C.T.U.	16
Provvedimenti di riduzione del deposito in acconto	0
Provvedimenti di restituzione acconto	1
Provvedimenti di presa d'atto di rinuncia al giudizio	1

Nelle iscrizioni all'albo degli arbitri, si è registrato un incremento rispetto al precedente anno (n. 122 iscritti nel 2012 a fronte di n. 95 iscritti nel 2011), seppure il dato risulti inferiore a quello relativo al 2009 (n. 132 iscritti) e al 2006 (n. 184 ammessi).

Il D.Lgs. n. 53/2010, art. 5, comma 1, lett. c), ha apportato modifiche all'art. 241, comma 5, del Codice introducendo nuovi motivi di incompatibilità ai fini della nomina di presidente del collegio arbitrale: in particolare, il soggetto cui affidare tale incarico deve possedere i necessari requisiti di

**Il regime di  
incompatibilità per  
i Presidenti di  
Collegio**

*Capitolo IX*

indipendenza e non deve avere svolto nel triennio antecedente funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal medesimo art. 241. La violazione di tale norma comporta la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n.3, c.p.c. Va segnalato, al riguardo, che la novella legislativa non risulta del tutto coordinata con la disciplina riguardante i criteri per l'iscrizione all'albo degli arbitri presso la Camera arbitrale, contenuta all'art. 242 del Codice, che stabilisce, fra l'altro, la durata triennale dell'iscrizione con possibilità di rinnovo decorsi due anni dalla scadenza di detto termine (comma 9). Al fine di superare le contraddizioni delle citate disposizioni la Camera arbitrale ha disposto che prima della costituzione del collegio arbitrale, in occasione dell'eventuale accettazione della nomina, il presidente del collegio debba rendere una dichiarazione specificando di non avere esercitato nell'ultimo triennio le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal citato articolo 241, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere di ufficio del difensore dipendente pubblico.

I dati relativi alle iscrizioni nell'elenco dei consulenti non si discostano in modo significativo da quelli dell'anno precedente. Per quanto riguarda la nomina, si fa presente che il Consiglio della Camera arbitrale, valutata l'opportunità di provvedere direttamente a tale adempimento, in ragione della complessità e delicatezza dell'accertamento che la consulenza comporta, soprattutto negli appalti di lavori pubblici, con il comunicato n. 31 del 21 gennaio 2011 ha deliberato che il collegio arbitrale, qualora ritenga necessaria una consulenza tecnica, debba rivolgere apposita istanza alla Camera arbitrale che designerà il soggetto cui affidare l'incarico, fra quelli iscritti nell'apposito elenco. Nel 2012 le richieste di consulente tecnico pervenute sono state 17, in relazione alle quali la Camera arbitrale ha effettuato 19 nomine (a seguito di due rinunce). Resta fermo dunque l'interesse, da parte dei soggetti aventi titolo, ad essere iscritti negli albi camerali, anche nel nuovo sistema di giustizia arbitrale articolato sui due modelli di arbitrato.

Infine, per quanto riguarda le 34 ordinanze di liquidazione dei compensi ai

*Il contenzioso e la contrattualistica pubblica*

collegi arbitrali, è da tener conto che queste sono state determinate sulla base delle tariffe contenute nel citato d.m. n. 398 del 2000 e che, a decorrere dal 1° marzo 2009, le predette tariffe sono state ridotte ai sensi della Legge 27 febbraio 2009, n. 14 e del D.Lgs. n. 53/2010, come meglio specificato nel paragrafo 10.6 al quale si rinvia per le considerazioni svolte in merito ai compensi liquidati agli arbitri dalla Camera arbitrale ed a quelli autoliquidati dai collegi arbitrali.

**9.3. I dati relativi ai lodi liberi e amministrati**

I dati delle tabelle che seguono confermano l'andamento, già rilevato nelle precedenti relazioni, circa la prevalenza dei lodi "liberi" rispetto a quelli "amministrati".

Tabella 5 - Lodi arbitrali depositati nel 2012

Lodi "amministrati" definitivi	27	
Lodi "amministrati" parziali	3	30
Quota dell'uno per mille <sup>2</sup>	€ 157.259,82	
Lodi "liberi" definitivi	78	
Lodi "liberi" parziali	6	84
Quota dell'uno per mille <sup>3</sup>	€ 8.290.130,31	
Conciliazioni	-	-

Per quanto riguarda le quote dell'uno per mille dovute all'atto del deposito, anche i dati riportati nella tab. 5 (€ 157.259,82 per gli arbitrati amministrati ed € 8.290.130,31 per gli arbitrati liberi) confermano che il maggior numero delle controversie e quelle di maggior valore sono svolte al di fuori della Camera arbitrale.

Anche alla luce del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato il 19 marzo 2012, il Consiglio della Camera arbitrale, tenuto conto che la quota relativa all'uno per mille viene solitamente detratta dal deposito in acconto

<sup>2</sup> L'importo corrisponde alla somma da versare all'Autorità ai sensi dell'articolo 241 comma 9 del Codice che, con riferimento a tutti i giudizi arbitrali derivanti da controversie nel settore dei contratti pubblici, così recita: "... Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità".

<sup>3</sup> Si veda nota precedente.

**Capitolo IX**

a carico delle parti, destinato ad anticipare una parte dei corrispettivi dovuti al collegio arbitrale, ha ritenuto opportuno stabilire che al momento della nomina del terzo arbitro le parti versino un acconto dell'uno per mille, nella misura del 50% sul valore presumibile della controversia. L'inadempimento preclude la costituzione del collegio arbitrale. È stata, conseguentemente, abrogata la direttiva impartita con il comunicato n. 33 del 6 dicembre 2011 che, nella fase conclusiva del giudizio, subordinava al versamento della suddetta quota la liquidazione dei compensi al collegio arbitrale (nel caso di lodi amministrati) e il rilascio degli originali del lodo.

Tabella 6 - Arbitrati amministrati e Arbitrati liberi

<b>Arbitrati amministrati</b> conclusi entro 240 giorni	<b>6</b>
Arbitrati che hanno usufruito di proroga:	
• Arbitrati conclusi entro 360 giorni	<b>1</b>
• Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	<b>20</b>
<b>Arbitrati liberi</b> conclusi entro 240 giorni	<b>12</b>
Arbitrati che hanno usufruito di proroga:	
• Arbitrati conclusi entro 360 giorni	<b>9</b>
• Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	<b>57</b>

**La durata dei procedimenti arbitrali**

Il dato relativo alla durata degli arbitrati evidenzia che solo una minoranza dei procedimenti si conclude entro il termine ordinario previsto, ai sensi dell'art. 820 c.p.c., per la pronuncia del lodo. È stata riscontrata, soprattutto negli arbitrati liberi, la tendenza dei collegi a far ricorso all'art. 820 commi 3 e 4, c.p.c. che consentono l'esercizio del potere di proroga, per una sola volta e per non più di 180 giorni, in caso di assunzione di mezzi di prova o di consulenza tecnica o di pronuncia di lodi non definitivi, ovvero, senza limitazioni, in caso di proroga accordata dalle parti.

I procedimenti amministrati hanno avuto una durata media di circa 537,26 giorni, mentre i procedimenti liberi hanno avuto una durata media di circa 653,37 giorni.

Il profilo relativo alla durata del giudizio arbitrale assume particolare importanza ed è meritevole di attenzione, in quanto esprime la capacità del

*Il contenzioso e la contrattualistica pubblica*

procedimento di soddisfare l'interesse ad una rapida definizione delle controversie sotteso alla scelta delle parti di ricorrere all'arbitrato, piuttosto che al giudizio ordinario.

**9.4 Tipologia del contenzioso**

Per quanto riguarda la tipologia del contenzioso, le linee di tendenza desumibili dai procedimenti amministrati e liberi definiti nel 2012 sono le seguenti.

- **Iniziativa:** è risultato confermato che il procedimento arbitrale è generalmente promosso su iniziativa dell'impresa appaltatrice avverso la stazione appaltante.
- **Ripartizione territoriale:** il contenzioso arbitrale, ripartito territorialmente secondo la suddivisione per fasce geografiche (Tabella 7), è stato di maggior rilievo nel sud con 58 controversie, rispetto al nord con 23, ed al centro con 24.

**Tabella 7 - Ripartizione territoriale**

	Lodi amministrati	Lodi liberi	Totale amministrati e liberi
Sud	16	42	58
Centro	5	19	24
Nord	6	17	23

- **Parti resistenti:** le stazioni appaltanti convenute in arbitrati amministrati (in totale n.27) appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (n.15, pari al 55,56%); b) Regioni (n. 1, pari a 3,70%); c) Province (n. 2, pari a 7,41%); d) ASL (n. 1, pari al 3,70%); e) Anas (n. 2, pari a 7,41%); f) Ministeri (n. 2, pari a 7,41%); g) altri soggetti (n. 4, pari al 14,81%).

Negli arbitrati liberi (in totale n. 78), le stazioni appaltanti convenute appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (n. 35, pari al 44,87%); b) Regioni (n. 6, pari al 7,69%); c) Province (n. 6, pari al 7,69%); d) Ministeri (n. 4, pari a 5,13%); e) ASL (n. 7, pari al 8,97%); f) ANAS (n. 4, pari al 5,13%); g) Consorzi (n.2, pari a 2,57%); h) altri soggetti (n. 14, pari al 17,95%).

- **Oggetto:** le controversie tra l'appaltatore e l'amministrazione, che si

*Capitolo IX*

concretano in pretese dell'appaltatore verso l'amministrazione e in pretese di quest'ultima verso il primo, hanno avuto il contenuto più vario.

La richiesta prevalente ha riguardato il "risarcimento per maggiori oneri/danni e spese generali" all'appaltatore (n. 61), seguita da: il "pagamento delle riserve regolarmente iscritte nel registro di contabilità" (n. 36), il "ritardato o mancato pagamento degli stati avanzamento lavori o rate finali" (n.32), la "risoluzione o rescissione del contratto per inadempimento e in danno della stazione appaltante" (n. 20), l'"incremento/revisione prezzi" (n. 19), il "pagamento delle opere realizzate in più" (n. 16), i "provvedimenti di rescissione/risoluzione e recesso in danno all'appaltatore" (n. 16), l'"anomalo andamento dei lavori per colpa dell'Amministrazione" (n. 15), la "disapplicazione penali o detrazioni operate dalla S.A. nello stato finale per lavori non eseguiti a regola d'arte o difformi" (n. 14), l'"inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore" (n. 12), il "mantenimento passivo delle attrezzature e delle macchine per fermo cantiere" (n. 10), la "sospensione illegittima dei lavori"(n. 10), le "spese passive per mancato svincolo di polizze assicurative e/o fideiussorie" (n. 8), il "lucro cessante" (n. 7), la "mancanza o il non tempestivo ottenimento delle autorizzazioni, permessi, espropri e nulla-osta per l'esecuzione dei lavori" (n. 7), il "collaudo non intervenuto nei tempi previsti" (n. 7), le "carenze progettuali" (n. 6), il "risarcimento danno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire" (n. 6), il "risarcimento danni per mancata ultimazione lavori/nei tempi previsti" (n. 5), la "violazione degli obblighi da parte del committente - dovere di collaborazione"(n. 5), la "irregolarità nella predisposizione del contratto e/o impossibilità di eseguire il contratto" (n. 5), la "ritardata consegna lavori" (n. 5), la "nullità/ proroga contratti di concessioni" (n.3), il "superamento dei tempi previsti dal contratto" (n. 3), i "difetti nell'esecuzione dell'opera e/o danni per vizi occulti" (n. 3), il "premio di accelerazione per anticipata consegna dell'opera" (n.2). Quasi tutte le domande sono state accompagnate dalla richiesta degli interessi legali e rivalutazione (n. 93).

- **Difesa dell'Amministrazione intimata:** la stazione appaltante risponde,